



Comune di Acquapendente

Area Tecnica Det. N. 86 del 05/05/2018

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 05/05/2018

Oggetto: Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale": Annullamento procedura di gara.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 140 del 06/09/2017 con cui è stato approvato il Progetto esecutivo per "Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale";
- con Determinazione n° 128 del 12/03/2018 era stata indetta Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale";

PRESO ATTO che si sono manifestate incertezze interpretative circa la modalità di presentazione delle offerte da parte di imprese partecipanti alla procedura e più precisamente per ciò che riguarda quanto disposto dall'Art. 95 Comma 10 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO altresì del Verbale di Gara n° 2 per i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto Funzionale", redatto dalla C.U.C. Comunità Montana Alta Tuscia Laziale in data 03/05/2018 con il quale si propone in autotutela alla stazione appaltante, di avvalersi di quanto previsto al Punto 22 del Bando di Gara ossia di non procedere all'aggiudicazione dei lavori e/o all'annullamento della presente gara;

CONSIDERATO

- che da ciò sono emerse incongruenze nelle offerte e sono state sollevate osservazioni da parte di imprese nel corso delle operazioni di valutazione delle offerte stesse;
- che i profili oggetto di interpretazione, in quanto attinenti alla modalità di presentazione formale delle offerte, possono costituire motivo di esclusione di alcune tra le imprese partecipanti;
- che pertanto la interpretazione di tali disposizioni del bando è idonea ad incidere direttamente sulla individuazione dell'operatore economico cui affidare l'opera oggetto del bando stesso;
- che sotto tale profilo, anche a fronte dei contrasti giurisprudenziali formatisi sul punto, nel caso di esclusioni disposte sulla scorta di tale disciplina, appare del tutto concreta l'introduzione di un contenzioso giudiziale da parte degli operatori economici esclusi;
- che a fronte di una simile evenienza l'affidamento e l'esecuzione delle opere oggetto della procedura di selezione potrebbero subire grave ritardo con conseguente compromissione dell'interesse pubblico sotteso;

TENUTO CONTO

- che lo stato attuale della procedura di selezione non consente l'esplicitazione e/o correzione della lex specialis senza pregiudizio della par condicio dei concorrenti;
- che per altro verso appare opportuno intervenire sulla normativa di gara anche al fine di introdurre ulteriori correttivi a garanzia dei principi normativi presupposti della procedura selettiva;
- che dunque risulta funzionale al migliore perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di selezione dell'operatore economico privato e alla più corretta, trasparente ed efficace azione amministrativa disporre un nuova procedura facendo preventivo ricorso al potere di autotutela per procedere alla revoca della procedura in corso;
- che l'Amministrazione è, per giurisprudenza consolidata, titolare del potere riconosciuto dall'art. 21, quinquies, della Legge 241/1990, che legittima la revoca della procedura di gara in sede di autotutela, (C.d.S. - sez.V – n. 4183/2013; C.d.S. - sez. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Area Gestione Edilizia Ufficio Amministrazione e servizi Pag 2 V – 2338/2012; C.d.S. - sez. III- n. 4026/2013; C.d.S. - sez. V – 3125/2013; C.d.S. - sez.Vn. 1599/2016);

DATO ATTO

- che, anche ai sensi del Punto n. 22 del bando di gara accettato dai partecipanti alla selezione, la revoca intervenuta prima della aggiudicazione definitiva non comporta alcun diritto al

risarcimento del danno da parte dei concorrenti, rientrando nella potestà discrezionale dell'Ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di circostanze tali da far ritenere inopportuna o anche solo sconsigliabile la prosecuzione delle operazioni di gara (C.d.S. - Sez. VI -n.2418/2013);

- che nel caso di specie le operazioni di gara sono ancora in corso senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte della commissione e senza che nessuna graduatoria tra le imprese offerenti sia stata redatta;

RITENUTO di annullare in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 la procedura di gara di cui all'oggetto al fine di evitare possibili contenziosi e di procedere alla indizione di una nuova procedura mediante pubblicazione di un nuovo bando al fine di ottenere la migliore tutela dell'interesse pubblico a cui la procedura è finalizzata garantendo al contempo le più imparziali e stabili garanzie partecipative e di selezione degli operatori economici interessati;

RITENUTO, inoltre in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nel procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (C.d.S. - Sez. V - n. 2455/2015);

VISTO il Bando di Gara e precisamente il Punto 22;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI ANNULLARE** in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, la Procedura Aperta per i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo - 1° Lotto funzionale" e di dare applicazione al Punto 22 del bando di gara ossia che *"La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dei lavori e/o all'annullamento della presente gara in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione definitiva, senza che ciò possa dar adito a pretese economiche da parte delle ditte concorrenti"*.

Il Responsabile
Ing. Francesco Paris



Art.183, comma 9, D.Lgs 18.08.2000, n.267

Controllo di regolarità contabile (art. 147 bis) e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 comma 4 D Lgs 18.08.2000, n.267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Acquapendente _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m.

Acquapendente _____

IL MESSO COMUNALE
